

ATTO DI NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

PREMESSE

Premesso che per l'esecuzione degli accordi tra le parti (di seguito: "Contratto"), la Inpeco TPM S.r.l. (di seguito: "Responsabile") svolgerà per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito: "Titolare") operazioni di trattamento di dati personali;

Premesso che il Responsabile gode di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati trattati, nonché alla normativa in materia di tutela dei dati personali;

Premesso che l'AOU Sassari svolge il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, in quanto decide autonomamente sulle finalità e modalità dello stesso;

Premesso che l'Ente Titolare intende nominare il Responsabile – che intende accettare tale nomina – quale Responsabile delle operazioni di trattamento oggetto del presente mandato;

Premesso che le Parti, in relazione a tale nomina, intendono regolare con la presente nomina i loro reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto di Titolare;

Estremi del Titolare del trattamento

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Viale S. Pietro, 10 - 07100 Sassari SS
Rappresentante Legale: Giovanni Maria Soro (Commissario Straordinario)

Estremi del Responsabile del trattamento

Inpeco TPM S.r.l.
con sede legale in Pula, Località Piscinamanna
Rappresentante Legale: Davide Carlo Pedrazzini

1. OGGETTO

Con la sottoscrizione della presente nomina, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali ("Codice"), l'AOU Sassari nomina Inpeco TPM S.r.l. come Responsabile delle operazioni di trattamento previste per l'esecuzione del Accordo per garantire in via sperimentale un sistema di information technology per la lotta al Covid19.

Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse integrano quanto eventualmente già specificato nell'accordo/i di cui sopra.

2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto – per sé, per i propri incaricati dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività – al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto del Codice. In particolare, il Responsabile deve adempiere alle obbligazioni di seguito specificate.

Il RESPONSABILE del TRATTAMENTO può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, né potrà usare i dati per propri scopi.

3. MISURE DI SICUREZZA

Inpeco gode di adeguate competenze e conoscenze tecniche in relazione alle modalità delle operazioni, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati trattati, nonché alla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile deve predisporre misure – tecniche ed organizzative - di sicurezza idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati per conto del Titolare, come stabilito dall'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016.

Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il RESPONSABILE del TRATTAMENTO tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. AMMINISTRATORI DEL SISTEMA

Con riferimento al provvedimento del Garante Privacy in materia di "Amministratori del sistema" (cfr. provvedimento del Garante Privacy del 27/11/2008), il Responsabile assicura, nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento del servizio di cui all'OGGETTO, di aver provveduto o che provvederà a individuare, formare e istruire gli incaricati cui affidare le mansioni di Amministratore nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal menzionato provvedimento e sue successive modificazioni e integrazioni.

Il Responsabile, inoltre, se tenuto al rispetto del cennato provvedimento, provvederà a:

- conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza ivi compresa la richiesta del Titolare di conoscere tali informazioni, gli estremi identificativi delle persone fisiche cui vengono affidate le mansioni di Amministratore di Sistema;
- svolgere un'attività di verifica, con cadenza almeno annuale, sull'operato degli Amministratori di Sistema, riferendo gli esiti pure al Titolare su richiesta di quest'ultimo.

5. COMPITI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR e/o della normativa nazionale di coordinamento, relativamente ai trattamenti che discendono dall'esecuzione del contratto principale, come da prospetto:

- lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del TITOLARE nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto principale (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
- la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto principale siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
- la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del TITOLARE, Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
 - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

- c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
- la periodica valutazione dell'impatto delle procedure e dell'organizzazione sulla tutela dei dati personali - DPIA (articolo 35 del GDPR);
 - l'individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l'adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
 - la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del GDPR e per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
 - la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l'obbligo per il RESPONSABILE del TRATTAMENTO di informare il TITOLARE del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare medesimo di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall'articolo 33 del GDPR;
 - l'individuazione - all'interno della propria organizzazione - dei dipendenti che svolgono il ruolo e le funzioni di Amministratori di Sistema e di eventuali altri dipendenti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al TITOLARE dell'avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.

6. ISTANZE DEGLI INTERESSATI

Nel caso in cui, per l'esercizio dei diritti degli interessati, il Responsabile riceva istanza dai legittimati, ovunque questo svolge attività che coinvolgano le Operazioni di Trattamento e chiunque sia il soggetto che, nell'ambito della sua organizzazione o per suo conto, tali attività effettivamente svolge, deve provvedere a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- informare il richiedente dell'avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondergli direttamente;
- attivare le procedure per la soddisfazione di tali diritti nei termini di legge, fermo restando che la risposta al richiedente sarà fornita direttamente dal Titolare;
- coordinarsi a tal fine con le funzioni aziendali preposte dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati.

7. INCARICATI

Il Responsabile deve individuare i propri Incaricati, in quanto deputati alle Operazioni di Trattamento.

L'individuazione deve essere nominativa e scritta.

Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire istruzioni scritte e dettagliate agli Incaricati circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice e dal presente mandato. Sarà cura del Responsabile legare i propri Incaricati al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle Operazioni di Trattamento da essi eseguite.

8. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Nel caso in cui la cessazione delle Operazioni di Trattamento da parte del Responsabile configuri una cessazione del trattamento, questi provvede a notificarlo per iscritto con congruo anticipo al Titolare per l'adozione degli opportuni provvedimenti di legge.

9. RESPONSABILITA'

Il Titolare ed il Responsabile si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle Operazioni di Trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

10. DECORRENZA

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Contratto intercorrente fra le parti e, pertanto, cesserà al momento della cessazione del Contratto stesso fermo restando che, anche successivamente alla cessazione per qualunque motivo del Contratto, il Responsabile - ivi compresi gli incaricati da quest'ultimo tempo per tempo individuati - dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

11. CESSAZIONE

All'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle Operazioni di Trattamento da parte del Responsabile, il Responsabile, a discrezione del Titolare:

- restituisce al Titolare i dati personali, oggetto delle Operazioni di Trattamento, che abbia ricevuto o elaborato;

oppure

- provvede alla loro integrale distruzione quando non si tratti di dati destinati a essere consegnati al Titolare.

Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di autenticazione, all'atto della cessazione delle Operazioni di Trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate.

12. VERIFICHE DEL TITOLARE

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante e/o dopo le Operazioni di Trattamento, verifiche di qualsiasi natura – ivi comprese quelle presso i luoghi dove si svolge il trattamento, previo congruo preavviso –, e senza vincolo di concordarne le modalità, finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento.

13. SOPRAVVIVENZA DELLE CLAUSOLE

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto, continueranno ad avere efficacia quelle clausole che per loro natura sopravvivono all'estinzione del rapporto giuridico.

Il presente atto di nomina è produttivo di effetti per tutta la durata del Servizio nei termini contrattualmente convenuti e, pertanto, alla cessazione definitiva del Servizio il presente atto di nomina a Responsabile decadrà contestualmente con effetto immediato, fermo il caso in cui si verificano circostanze autonome ed ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei Dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il limitato periodo di tempo a ciò strettamente necessari (a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, in caso di vicende patologiche che interessino il rapporto contrattuale tra le parti).

Il presente atto di nomina è da considerarsi riservato e confidenziale e non può essere né comunicato né diffuso a terzi, salvo obblighi di legge o per ordine o richiesta di competenti autorità o per ragioni di difesa giudiziaria o per far valere un diritto di una delle parti.

Il Responsabile, con la firma apposta su copia del presente atto di nomina, accetta la nomina nei termini di cui sopra, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato della normativa vigente e si impegna a procedere al trattamento dei Dati attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare.

Data _____

Per il Titolare
Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Maria Soro

Per il Responsabile del Trattamento
Il Legale Rappresentante
Davide Carlo Pedrazzini
